

DELIBERAZIONE 29 OTTOBRE 2019

428/2019/E/EEL

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA DITTA INDIVIDUALE MELE CLAUDIO NEI
CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE CON
CODICE DI RINTRACCIABILITÀ T0715911**

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1085^a riunione del 29 ottobre 2019

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. f-ter);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, comma 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2017, 174/2017/E/eel (di seguito: deliberazione 174/2017/E/eel);
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- la nota del 5 marzo 2018 (prot. Autorità 7693) con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile

dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. In data 1 giugno 2016 (prot. Autorità 16436 dell'8 giugno 2016), la ditta individuale Mele Claudio (di seguito: reclamante) ha presentato all'Autorità un reclamo ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando ad e-distribuzione S.p.a. (di seguito anche: gestore), la soluzione tecnica minima di connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica, alimentato da fonte rinnovabile, elaborata nel preventivo identificato dal codice di rintracciabilità T0715911;
2. con nota del 4 luglio 2016 (prot. 19023), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. con memoria inviata in data 7 luglio 2016 (prot. Autorità 19790 del 12 luglio 2016), il gestore ha formulato le proprie argomentazioni in merito al reclamo;
4. con nota del 16 marzo 2017 (prot. 10169), l'Autorità ha richiesto al gestore alcune informazioni;
5. con nota del 28 marzo 2017 (prot. Autorità 12498 del 29 marzo 2017), il gestore ha dichiarato che: *“Con riferimento alle Vostre richieste di informazioni in oggetto, relative alla saturazione virtuale che ha interessato le pratiche di connessione T0717186, T0718839, T0715911 e 74200115, stante la concomitanza delle stesse nonché la complessità nel reperire le informazioni richieste su un'area così ampia che talvolta interessa anche più regioni, Vi comunichiamo che evaderemo le stesse al più tardi entro il 20 aprile p.v.”*;
6. con nota del 5 maggio 2017 (prot. 16460), l'Autorità ha sollecitato il gestore a fornire le informazioni richieste, a cui il gestore ha risposto con note del 18 maggio 2017 (prot. Autorità 18004 del 19 maggio 2017) e del 24 maggio 2017 (prot. Autorità 18518 del 24 maggio 2017);
7. con nota del 25 maggio 2017 (prot. Autorità 18230 del 25 maggio 2017), il reclamante ha replicato alla risposta del gestore;
8. con nota del 27 giugno 2019 (prot. 17037), l'Autorità ha richiesto al gestore ulteriori informazioni;
9. con nota del 5 luglio 2019 (prot. Autorità 18287 dell'8 luglio 2019), il gestore ha risposto alla richiesta dell'Autorità;
10. in data 8 ottobre 2019, la Direzione Accountability e Enforcement ha formulato il parere tecnico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

11. Ai fini della risoluzione della presente controversia, rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
 - a) l'articolo 1, comma 1, lettera jj), che definisce la *“soluzione tecnica minima per la connessione”* come la *“soluzione per la connessione, elaborata dal gestore di*

rete in seguito ad una richiesta di connessione, necessaria e sufficiente a soddisfare la predetta richiesta, tenendo conto delle peculiarità del territorio interessato dalla connessione e compatibilmente con i criteri di dimensionamento per intervalli standardizzati dei componenti adottati dal gestore della rete a cui la connessione si riferisce”;

- b) l'articolo 7, comma 2, che fissa in 45 giorni lavorativi la validità di un preventivo per la connessione;
- c) l'articolo 7, comma 3, lettera b), che impone al gestore di elaborare, nel preventivo di connessione, una “*soluzione tecnica minima per la connessione*”, secondo la definizione contenuta nel citato articolo 1 del TICA, ed in virtù dei criteri indicati dall'articolo 3, comma 2, lettera f) e dall'articolo 8 del medesimo TICA;
- d) l'articolo 31, comma 1, il quale stabilisce che il titolare di un preventivo di connessione alla rete MT sia tenuto ad iniziare i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione entro 12 mesi dalla data di accettazione del preventivo, ad eccezione dei casi di impossibilità a causa della mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi o per cause di forza maggiore o per cause non imputabili al richiedente. Entro la medesima data, il produttore è tenuto a trasmettere al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante:
 - i. l'avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, allegando eventuali comunicazioni di pari oggetto trasmesse alle autorità competenti, ovvero
 - ii. il mancato rispetto dei termini per l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, indicando la causa del mancato inizio e il tipo di procedimento autorizzativo al quale è sottoposto l'impianto di produzione, qualora la causa del mancato inizio dei lavori sia la mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi.Qualora il termine dei 12 mesi non possa essere rispettato a causa della mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi o per cause di forza maggiore o per cause non imputabili al richiedente, il comma 2 del medesimo articolo 31 prevede che il produttore trasmetta al gestore di rete, con cadenza periodica di 6 mesi, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante un aggiornamento dello stato di avanzamento dell'iter per la connessione;
- e) l'articolo 31, comma 3, del TICA, il quale impone al gestore di rete di sollecitare il produttore inadempiente agli obblighi informativi di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, concedendo altri 30 giorni lavorativi per l'adempimento dell'obbligo informativo; decorsi inutilmente i 30 giorni lavorativi, il preventivo decade.

QUADRO FATTUALE:

- 12. In data 14 luglio 2014, a seguito di domanda di connessione presentata dal reclamante il 29 maggio 2014, il gestore ha emesso un preventivo, identificato dal codice di

- rintracciabilità T0715911, per la connessione alla rete di un impianto di produzione alimentato da fonte eolica, di potenza pari a 60 kW, ubicato in località “Costa Toppello”, nel comune di Pescopagano (PZ);
13. il gestore indicava, nel sopraccitato preventivo, la soluzione tecnica, comune ad altri impianti di generazione, *“considerata l’entità complessiva di tutti gli impianti di generazione previsti ricadenti nella stessa area”*, di seguito descritta: *“realizzazione di una nuova cabina primaria (CP) 150/20kV che sarà collegata in doppia antenna ad una nuova Sottostazione Elettrica (SE) di smistamento in doppia sbarra a 150kV da collegare, mediante due nuovi elettrodotti della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) a 150kV, ad una nuova SE RTN di trasformazione a 380/150 kV da inserire in entra/esce alla linea RTN 380kV “Matera – Bisaccia”*;
 14. in data 12 settembre 2014, il reclamante chiedeva al gestore la modifica del preventivo T0715911, ai sensi dell’articolo 7, comma 5, del TICA;
 15. in data 13 novembre 2014, il gestore inviava al reclamante un nuovo preventivo di connessione che recava la medesima soluzione tecnica di connessione indicata nel precedente preventivo del 14 luglio 2014;
 16. il reclamante non trasmetteva l’accettazione del preventivo di connessione nei termini previsti dal TICA e, pertanto, la pratica di connessione era annullata;
 17. in data 15 aprile 2016, il reclamante contestava al gestore la soluzione tecnica di connessione contenuta nel preventivo del 14 luglio 2014, confermata nel preventivo del 13 novembre 2013.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

18. Il reclamante lamenta, in particolare, che il preventivo:
 - a) *“non offre chiarezza riguardo alla effettiva tempistica necessaria per connettere l’impianto alla rete”*;
 - b) *“non prevede la connessione dell’impianto su di un punto di rete già esistente ma, al contrario, la soluzione tecnica contenuta nel ridetto documento prevede una mera ipotesi di connessione”*;
 - c) indica una soluzione di connessione sproporzionata, *“in netto contrasto con il principio di razionalizzazione delle reti elettriche di distribuzione in quanto l’ipotetica realizzazione di un cavidotto di 12.690 metri (necessario a connettere l’impianto al punto indicato dal gestore)”*. Al riguardo, il reclamante ritiene che *“la realizzazione di una nuova Cabina Primaria si pone come extrema ratio in quanto tale soluzione [...] può, al più, essere condivisibile soltanto in seguito a valutazioni dettagliate (e non alle “mere valutazioni” cui il gestore fa riferimento in diverse sue comunicazioni) da cui risulti l’impossibilità di allacciare l’impianto alle reti MT e BT già esistenti ovvero, in alternativa, l’impossibilità di potenziare o sostituire le infrastrutture già esistenti”*;
 - d) contiene una planimetria della soluzione di connessione carente della scala metrica di riferimento, del punto di consegna, del punto di inserimento e del sito di ubicazione della realizzanda CP;

- e) è illegittimo nella parte in cui pone a carico del richiedente l'onere di individuare l'area interessata dalla costruzione della cabina primaria e di richiedere, in sede autorizzativa, l'approvazione del vincolo preordinato all'esproprio.
19. Il reclamante chiede, quindi, che l'Autorità prescriva al gestore:
- a) *“di provvedere ad annullare la decadenza del preventivo, rimettendo in validità la pratica ed altresì, contestualmente, di provvedere ad emettere un preventivo chiaro al quale venga allegata una planimetria recante tutti gli elementi necessari ad effettuare una corretta valutazione della proposta di soluzione tecnica di connessione in esso contenuto”;*
 - b) *“che la soluzione tecnica del nuovo preventivo preveda la connessione su di una rete BT o MT esistente con l'inserimento su un punto di rete che sia quanto più prossimo al sito dell'impianto”;*
 - c) *“di corrispondere l'indennizzo automatico da quantificarsi, ai sensi degli artt. 14 e 40 del TICA, a partire dal 13/11/2014 fino alla data di emissione del preventivo richiesto”.*

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

20. Il gestore respinge le contestazioni formulate dal reclamante, deducendo in primo luogo, con riferimento alla tempistica necessaria per connettere l'impianto alla rete, che *“in caso di coordinamento fra Gestori, per le nuove CP, come nella fattispecie in esame, la tempistica per la realizzazione della connessione, è la seguente:*
- *Tempistica di Enel per lavori complessi, calcolata ai sensi dell'art. 10.1.b, così come riportato nel par. 3, corrispondente al tempo massimo complessivo pari a 255 gg;*
 - *Tempistica di Terna comunicata con la STMG e, come indicato nel par. 3, pari complessivamente ad un tempo massimo di 60 mesi per l'espletamento delle singole quantità riportate nel par. 4 (nello specifico si tratta di 20 mesi per la s.e. 380/150 kV + 16 mesi per la stazione a 150 kV + 16 mesi per la CP 150/20 kV + (8 mesi + 1 mese/km) raccordi).”;*
21. il gestore dichiara, altresì, che *“la soluzione tecnica ipotizzata prevedeva la connessione sulla futura CP stante l'impossibilità, da parte delle linee MT presenti nelle vicinanze dell'area su cui si sarebbe dovuto realizzare l'impianto, di ricevere la potenza in immissione richiesta”;*
22. inoltre, relativamente alla planimetria, il gestore precisa che:
- a) *“l'articolo 7.3.r del TICA relativo alla planimetria è stato introdotto con la Delibera 558/2015/R/eel che, non ha alcuna efficacia retroattiva, pertanto non è applicabile ai preventivi in discussione, emessi a luglio e novembre 2014”;*
 - b) *“neanche nella attuale formulazione è prevista l'indicazione della scala metrica, inoltre, il punto di consegna è da intendersi nella particella di ubicazione dell'impianto, dato già in possesso del produttore e di conseguenza la planimetria allegata al preventivo non può che riportare l'andamento lineare della linea da costruirsi per collegare l'impianto di produzione alla futura CP e*

non può essere maggiormente dettagliata. Infatti, nel caso di specie trattandosi di futura Cabina Primaria, viene indicata un'area di 3600 mq che corrisponde all'estensione della superficie utile alla costruzione di una nuova CP e dovendo essere individuata dal produttore nell'intorno del punto di inserimento identificabile dalla planimetria allegata al preventivo, non poteva essere identificato catastalmente a priori";

23. infine, in relazione alle questioni attinenti al procedimento autorizzativo delle opere di rete, il gestore puntualizza che: *“Essendo facoltà, non obbligo, della reclamante curare in proprio le sole autorizzazioni dell'impianto di rete per la connessione, nel paragrafo “Iter Autorizzativo” del preventivo di connessione è precisato che nelle varie fasi di detto iter, esiste la possibilità di coordinarsi con altri produttori, nel caso che la soluzione tecnica sia in comune con altre richieste. Pertanto con riferimento all'iter autorizzativo, [...] non può non rilevarsi che è in facoltà del richiedente stesso chiedere che sia il Gestore di Rete ad acquisire tali provvedimenti, lasciando quindi così in capo a e-distribuzione l'onere di risolvere gli asseriti, ma indimostrati, problemi di acquisizione di tali atti”.*

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

24. In via preliminare, si rileva che la controversia, oggetto del reclamo *de quo*, riguarda la soluzione tecnica per la connessione alla rete elettrica dell'impianto di produzione del reclamante, elaborata dal gestore nel preventivo del 14 luglio 2014.
25. Ciò posto, si evidenzia che, nel corso dell'articolata istruttoria tecnica svolta, in primo luogo, è stato richiesto al gestore di fornire la documentazione idonea a comprovare l'effettiva e totale saturazione, alla data di elaborazione del preventivo di connessione identificato dal codice T0715911, delle reti elettriche in media e bassa tensione (nonché, eventualmente, delle cabine primarie), ricadenti nel raggio di 12.690 metri dal sito indicato dal reclamante, per la realizzazione dell'impianto di produzione.
26. Ebbene, dall'analisi della documentazione trasmessa dal gestore è emerso che, alla data di emissione del preventivo in parola, le cabine primarie (CP), più vicine al sito di realizzazione dell'impianto di produzione, in località “Costa Toppello”, nel comune di Pescopagano (PZ), erano: la CP Atella, la CP Calitri e la CP Baragiano.
27. Si evidenzia, inoltre, che il gestore ha fornito i dati comprovanti la saturazione virtuale del trasformatore Rosso della CP Baragiano, a seguito della capacità di rete occupata dagli impianti di produzione attivati e di quella prenotata dagli impianti c.d. “in sviluppo”. Il gestore ha, infatti, prodotto l'elenco delle pratiche di connessione alla rete MT e della potenza aggregata delle pratiche di connessione alla rete BT che, secondo la sua prospettazione, contribuivano a saturare virtualmente il suddetto trasformatore della CP Baragiano.
28. Pertanto, dai dati resi disponibili dal gestore, nel corso della presente istruttoria, risultava una potenza complessiva impegnata sulla CP Baragiano di 25.873 kW (19.356 kW riferita a connessioni MT e 6.517 kW riferita a connessioni BT),

maggiore della potenza nominale del trasformatore pari a 25.000 kW e quindi rappresentativa della saturazione virtuale del suddetto elemento di rete.

29. Tuttavia, dall'analisi della documentazione agli atti, relativa alle pratiche per la connessione di impianti di produzione alle linee elettriche MT, attestata alla CP Baragiano, acquisita in contraddittorio con il gestore, in occasione della verifica ispettiva effettuata dall'Autorità ai sensi della deliberazione 174/2017/E/eel, è risultato che:

a) con riferimento alla pratica T0036666, associata ad una potenza in immissione di 400 kW, all'accettazione del preventivo, da parte del richiedente in data 10 settembre 2012, ha fatto seguito solo la comunicazione prevista ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del TICA in data 10 settembre 2013; successivamente il richiedente non ha inviato alcun aggiornamento. In data 17 ottobre 2013, con nota prot. 1202585, il gestore ha comunicato al richiedente “... vi invitiamo a volerci dimostrare l'avvenuto invio del progetto definitivo agli uffici competenti come previsto dall'art. 9.3 della delibera ARG/elt/99/08 e s.m.i. ed entro la scadenza prevista dallo stesso. Il mancato invio della documentazione richiesta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente comporterà l'automatica decadenza del preventivo inviato con conseguente annullamento della pratica di connessione in oggetto indicata”. Pertanto, in ragione della mancata risposta da parte del titolare, il gestore avrebbe dovuto tempestivamente annullare la pratica di connessione T0036666 e rendere disponibile la relativa potenza, in data 27 novembre 2013. Ne consegue che la potenza associata a tale pratica non doveva essere inclusa nella potenza che contribuiva a saturare il trasformatore Rosso della CP Baragiano, nel mese di giugno del 2014;

b) con riferimento alla pratica T0036864, associata ad una potenza in immissione di 400 kW, all'accettazione del preventivo da parte del richiedente in data 5 dicembre 2012, quest'ultimo, ha fatto seguito solo alla comunicazione prevista ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del TICA in data 9 settembre 2013; successivamente il richiedente non ha inviato alcun aggiornamento. In data 4 novembre 2013, con nota prot. 1251095, il gestore ha, quindi, comunicato al richiedente “... vi invitiamo a volerci dimostrare l'avvenuto invio del progetto definitivo agli uffici competenti come previsto dall'art. 9.3 della delibera ARG/elt/99/08 e s.m.i. ed entro la scadenza prevista dallo stesso. Il mancato invio della documentazione richiesta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente comporterà l'automatica decadenza del preventivo inviato con conseguente annullamento della pratica di connessione in oggetto indicata”. Pertanto, alla luce della mancata risposta da parte del titolare, il gestore avrebbe dovuto tempestivamente annullare la pratica di connessione T0036864 e rendere disponibile la relativa potenza in data 12 dicembre 2013. Indi anche la potenza, associata a tale pratica, non doveva essere inclusa nella potenza che contribuiva a saturare il trasformatore Rosso della CP Baragiano, nel mese di giugno 2014;

- c) con riferimento alla pratica T0146330, associata ad una potenza in immissione di 1.000 kW, all'accettazione del preventivo da parte del richiedente in data 4 gennaio 2011, hanno fatto seguito due comunicazioni ai sensi dall'articolo 31, comma 1, del TICA, di cui l'ultima in data 6 agosto 2012; successivamente il richiedente non ha inviato alcun aggiornamento. Pertanto, in applicazione dell'articolo 31, comma 3, del TICA, il gestore avrebbe dovuto, previo sollecito, tempestivamente annullare la pratica di connessione T0146330 e rendere disponibile la relativa potenza nel corso del primo semestre del 2013. Ne deriva che anche la potenza associata a tale pratica non doveva essere compresa nella potenza che contribuiva a saturare il trasformatore Rosso della CP Baragiano, nel mese di giugno 2014;
- d) i preventivi di connessione T0636782, T0636783, T0636784 e T0636785, emessi in data 24 e 25 luglio 2013, ciascuno dei quali associato ad una potenza in immissione di 200 kW, non sono mai stati accettati dal richiedente. Pertanto, in applicazione dell'articolo 7, comma 2, del TICA, il gestore avrebbe dovuto tempestivamente annullare anche dette pratiche di connessione e rendere disponibile la relativa potenza, decorsi 45 giorni lavorativi dalla data di emissione dei preventivi, vale a dire in data 25 e 26 settembre 2013. Dunque, anche la potenza associata a tali pratiche (800 kW) non doveva essere inclusa nella potenza che contribuiva a saturare il trasformatore Rosso della CP Baragiano, nel mese di giugno 2014;
- e) infine, i preventivi di connessione T0695554, T0695557 e T0695558, ciascuno dei quali associato ad una potenza in immissione di 200 kW, sono stati annullati dal gestore in data 26 maggio 2014 e, pertanto, anche la potenza associata a tali preventivi (600 kW) non doveva essere inclusa nella potenza che contribuiva a saturare il trasformatore Rosso della CP Baragiano, nel mese di giugno 2014.
30. Ciò posto, ai fini della corretta determinazione della potenza impegnata sul trasformatore Rosso della CP Baragiano, nel mese di giugno 2014, è necessario dunque, sottrarre dal valore indicato dal gestore (25.873 kW), la potenza complessiva associata alle sopracitate pratiche di connessione che avrebbero dovuto essere tempestivamente annullate (di cui al precedente punto 29), pari a 3.200 kW, ottenendo in tal modo che la effettiva capacità di rete impegnata, relativa ad impianti realmente connessi ed a quelli in progetto risulta, quindi, pari a 22.673 kW, valore inferiore alla potenza nominale del trasformatore, pari, invece, a 25.000 kW.
31. Più in particolare, è emerso *per tabulas*, dalle risultanze documentali dell'ampia istruttoria tecnica condotta che, su almeno tre linee elettriche connesse al trasformatore Rosso della CP Baragiano, alla data di elaborazione del preventivo T0715911, era disponibile la potenza associata alle pratiche di connessione indicate al precedente punto 29, secondo la seguente ripartizione:
- a) sulla linea MT "Castelgrande" erano disponibili 1.800 kW di potenza liberata dalle pratiche di connessione T0036666, T0036864 e T0146330, che il gestore avrebbe dovuto annullare;

- b) sulla linea MT “Toppascucci” erano disponibili 800 kW di potenza liberata dalle pratiche di connessione T0636782, T0636783, T0636784 e T0636785, che il gestore avrebbe dovuto annullare;
 - c) sulla linea MT “Casalini” erano disponibili 600 kW di potenza liberata dalle pratiche di connessione T0695554, T0695557 e T0695558, in precedenza annullate.
32. Pertanto, risulta che la potenza disponibile sulle suddette linee elettriche era di gran lunga maggiore della potenza di 60 kW dell’impianto eolico per cui il reclamante aveva richiesto la connessione.
 33. Da ciò consegue che, alla data di elaborazione del preventivo di connessione identificato dal codice di rintracciabilità T0715911, la rete MT del gestore, prossima al sito di installazione dell’impianto di produzione del reclamante, nel comune di Pescopagano (PZ), non era completamente satura; pertanto il gestore aveva a disposizione una soluzione tecnica di connessione – sulle esistenti linee MT “Castelgrande”, “Toppascucci” o “Casalini” – più semplice di quella indicata nel preventivo del 14 luglio 2014.
 34. In conclusione, assorbite le ulteriori doglianze avanzate dal reclamante, si rileva che alla luce delle risultanze istruttorie e delle sopradescritte motivazioni, il reclamo merita accoglimento con riferimento alla contestazione della soluzione tecnica di connessione contenuta nel preventivo T0715911 del 14 luglio 2014, avendo accertato la violazione, da parte di e-distribuzione S.p.a., dell’articolo 7, comma 3, lettera b), del TICA.
 35. Infine, in merito alla richiesta del reclamante di ricevere l’indennizzo automatico da quantificarsi, ai sensi degli articoli 14 e 40 del TICA, a partire dal 13 novembre 2014 fino alla data di emissione del preventivo richiesto, si rileva che, sulla base della documentazione acquisita agli atti, non è stato rilevato alcun ritardo indennizzabile da parte del gestore e, pertanto, la sopracitata richiesta di indennizzo non può trovare accoglimento

DELIBERA

1. di accogliere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato dalla ditta individuale Mele Claudio nei confronti di e-distribuzione S.p.a., con riferimento alla pratica di connessione identificata con codice di rintracciabilità T0715911, avendo accertato la violazione, da parte di e-distribuzione S.p.a., dell’articolo 7, comma 3, lettera b), del TICA;
2. di prescrivere a e-distribuzione S.p.a. di ripristinare la validità della pratica di connessione di cui al precedente punto 1 e di emettere, entro 20 giorni dalla notifica della presente decisione, un nuovo preventivo di connessione, elaborato conformemente alla presente decisione;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

29 ottobre 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini